

Concessione per Sat.1 Schweiz

(Concessione Sat.1 Schweiz)

Modifica del 1° maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero

decide

I

La concessione Sat.1 Schweiz del 22 giugno 1998¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² I reportage su avvenimenti svizzeri di attualità concernenti il calcio sono pure emessi in francese e in italiano nelle regioni linguistiche corrispondenti, sotto forma di finestra di programma della regione linguistica o di programma integrativo.

Art. 3 cpv. 1–4

¹ Il programma con la denominazione Sat.1 Schweiz comprende reportage sul calcio svizzero ed emissioni ricreative. Può inoltre trasmettere reportage su altri avvenimenti sportivi nazionali e internazionali.

² Le trasmissioni in diretta di partite di calcio svizzere per le quali Sat.1 (Schweiz) SA possiede diritti nazionali, sono pure diffuse in francese e in italiano nelle regioni linguistiche interessate.

³ L'Ufficio federale delle comunicazioni deve dare la sua approvazione nel caso di un ampliamento del programma con fasce d'emissione nuove e diffuse a lungo termine.

⁴ Eccettuati gli avvenimenti sportivi internazionali, il programma si compone almeno nella misura di due terzi di produzioni proprie svizzere o di produzioni su mandato realizzate in Svizzera.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

1° maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1998 3073